



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 96 del 22 dicembre 2004

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 75 del 25 settembre 2008

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 5 marzo 2015 e in vigore da tale data

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 21 marzo 2019 e in vigore da tale data

INDICE

TITOLO I **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Disciplina del servizio	Pag.	4
Art. 2 - Principi generali	“	4
Art. 3 - Oggetto del servizio	“	4
Art. 4 - Criteri ai quali uniformarsi	“	4
Art. 5 – Definizioni	“	4
Art. 6 - Classificazioni dei rifiuti urbani	“	5
Art. 7 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento	“	5
Art. 8 - Finalità del servizio di raccolta differenziata	“	6
Art. 9 Principi generali e criteri di comportamento	“	6

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

CAPO I **ZONE INTERESSATE AI SERVIZI**

Art. 10 - Zone in cui si effettua lo spazzamento	Pag.	6
--	------	---

CAPO II **ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE**

Art. 11 - Turni del servizio di spazzamento	Pag.	7
Art. 12 - Modalità di svolgimento del servizio	“	7
Art. 13 - Pulizia caditoie stradali	“	7
Art. 14 - Pulizia fontane	“	8
Art. 15 - Rimozione delle erbe	“	8
Art. 16 - Installazione cestini portarifiuti	“	8

CAPO III **SERVIZIO SGOMBERO NEVE**

Art. 17 - Spargimento miscele antisdrucchiolevoli	Pag.	8
Art. 18 - Sgombero neve	“	8
Art. 19 - Reperibilità del personale	“	8

CAPO IV **ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**

Art. 20 - Periodicità ed orario del servizio	Pag.	9
Art. 21 - Organizzazione e sistemi di raccolta e smaltimento delle frazioni recuperabili dei RSU	“	9
Art. 22 - Raccolta differenziata e smaltimento della frazione umida dei RSU	“	10
Art. 23 - Raccolta differenziata e smaltimento della frazione secca dei RSU	“	10
Art. 24 - Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi	“	11
Art. 25 - Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti ingombranti	“	12
Art. 26 - Raccolta differenziata del vetro, lattine di alluminio, carta, plastica, polistirolo, frigoriferi e componenti elettronici	“	12
Art. 27 - Rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizio	“	12
Art. 28 - Periodicità ed orari del servizio	“	13
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti	“	13
Art. 30 - Divieto agli operatori di accedere nelle abitazioni	“	14

Art. 31 - Edifici dotati di canne di caduta	“	14
Art. 32 - Centri di raccolta dei rifiuti	“	14
Art. 33 - Trasporto dei rifiuti	“	14
Art. 34 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto	“	14
Art. 35 - Trasporto al luogo di conferimento	“	15
Art. 36 – Interventi di emergenza e ripristino ambientale	“	15
Art. 37 - Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica		15

TITOLO III
DIVIETI E PRESCRIZIONI

CAPO I
DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 38- Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private	Pag.	16
Art. 39 - Obbligo di tenere pulite le aree non edificate	“	16

TITOLO IV
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO I
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Art. 40 - Obblighi dei produttori dei rifiuti pericolosi	Pag.	17
Art. 41 - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura	“	17
Art. 42 - Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione		17
Art. 43 - Centro di raccolta gestito da privati	“	17
Art. 44 - Responsabilità dei produttori dei rifiuti	“	17

CAPO II
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 45 - Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi	Pag.	18
Art. 46 - Autorizzazione per lo smaltimento	“	18

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Riciclo di materiali e produzione di energia	Pag.	19
Art. 48 - Autorizzazione per la gestione di discariche	“	19
Art. 49 - Informazioni all'Amministrazione Comunale	“	19
Art. 50 - Osservanza delle norme	“	19
Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali	...”	19

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 52 - Vigilanza	Pag.	20
Art. 53 – Sanzioni	Pag.	20
Art. 54 - Violazioni delle norme regolamentari - Sanzioni Amministrative	Pag.	20
Art. 55 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni	“	20
Art. 56 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti		20
Art. 57 - Violazione delle disposizioni del D. Lgs 22/97	“	21
Art. 58 - Abrogazione	“	21

Allegati

Tabella A - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani	“	22
--	---	----

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento, viene emanato in attuazione dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 s.m.i., e disciplina i servizi di nettezza urbana (spazzamento delle strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati) sotto l'aspetto tecnico ed igienico-sanitario, secondo le disposizioni del citato D. Lgs 22/97 ed a completamento del Regolamento concernente l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 2 Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, ecologici, urbanistici ed economici del problema dei rifiuti.

A tal fine, il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nell'operazione sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente Regolamento e dal D. Lgs 22/97 e s.m.i. sia nel sostenere economicamente, con l'apposita tariffa, i costi del servizio.

Art. 3 Oggetto del Servizio

Il servizio ha per oggetto:

- 1 - lo spazzamento e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
- 2 - lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti dai fabbricati od altri insediamenti civili in genere e di quelli assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo precedente e del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

Art. 4 Criteri ai quali uniformarsi

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:

- 1 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 2 - rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 3 - salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 5 Definizioni

Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, fatte salve possibili eventuali modifiche a norma di legge che si intendono comunque integralmente recepite, all'atto della entrata in vigore:

CONFERIMENTO

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

RACCOLTA

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

AMMASSO TEMPORANEO

Il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi.

STOCCAGGIO PROVVISORIO

Il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo.

TRASPORTO

Operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dei rifiuti; rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata.

PIATTAFORMA O PIAZZOLA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

FRAZIONE UMIDA

I materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani.

FRAZIONE SECCA

I materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero suscettibili, in qualche modo, di recupero.

Art. 6

Classificazione dei rifiuti urbani

Agli effetti del presente Regolamento, nonché di quello concernente l'applicazione della tariffa, sono considerati rifiuti urbani:

- 1 - i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2 - i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
- 4 - i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;
- 5 - i rifiuti provenienti da operazioni di esumazioni ed estumulazioni.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della tassa o tariffa sui rifiuti, le sostanze non pericolose elencate nell'allegata tabella A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempreché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti nell'anno e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al periodo precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi all'utente le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. Per tali utenze il coefficiente di produttività per il calcolo della quota variabile (Kd) è determinato in base al dato di produzione comunicato dall'utente o, se superiore, in base all'effettivo conferimento di rifiuti.

Il Comune può prevedere e disciplinare il conferimento al pubblico servizio di determinate categorie di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in base a specifiche convenzioni a corrispettivo.

Art. 7

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente regolamento non si applica, in quanto disciplinati da altre specifiche disposizioni di legge:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) ai residui e alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa ;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
- j) Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 8

Finalità del Servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- 1 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- 2 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- 3 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- 4 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- 5- favorire il recupero di materiali ed energia anche in fase di smaltimento finale.

Art. 9

Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- 1- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 2 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico/sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

ZONE INTERESSATE AI SERVIZI

Art. 10

Zone in cui si effettua lo spazzamento

Lo spazzamento delle strade, piazze, il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo sono effettuati, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, da personale comunale o dipendente di ASM Codogno secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Il servizio viene svolto nel Capoluogo e nelle frazioni.

L'estensione ad altre zone è disposta con Ordinanza del Sindaco, in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze economiche ed igieniche della zona.

CAPO II

**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI SPAZZAMENTO DELLE AREE**

Art. 11

Turni del servizio di spazzamento

Il Servizio di spazzamento strade è affidato all'Azienda Servizi Municipalizzati di Codogno e verrà svolto secondo modalità e tempi stabiliti dall'Azienda medesima in accordo col Comune.

Art. 12

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di pulizia comprende in particolare:

1. lo spazzamento delle strade, marciapiedi, parchi, luoghi di mercato e di ogni altra località ed area accessibile al pubblico, sia di proprietà privata soggetta ad uso pubblico, che di proprietà pubblica;
2. la rimozione dei rifiuti ingombranti e di quelli giacenti sulle strade dettagliatamente specificati al precedente art. 4.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento vengono definite tenendo conto degli indirizzi determinati dal Comune, sentito il Gestore del servizio.

Il Comune posizionerà nelle vie, parcheggi e piazze i cartelli stradali di divieto di sosta, che l'ASM fornirà, indicanti i giorni e gli orari del servizio di spezzamento, concordati con il Corpo di Polizia Locale. In caso di non ottemperanza dell'obbligo di divieto di sosta evidenziato dai cartelli stradali si applica la sanzione prevista dell'art.7 del D.Lgs n 285/92 s.m.i. (Codice della strada), in ottemperanza dell'Ordinanza Comunale.

Art. 13

Pulizia caditoie stradali

L'ASM, provvede a tenere sempre sgombre e pulite le caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si trovino sulla pavimentazione carraia, come in fregio sotto i marciapiedi.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti od immondizie nei fori stessi.

L'ASM, in caso di pioggia, deve controllare le caditoie e togliere ogni eventuale ostruzione, nonché fare in modo che sia facile l'afflusso delle acque nella rete fognaria.

Art. 14
Pulizia fontane

L'ASM provvede altresì a mantenere puliti e disinfettare periodicamente, i bacini e le vasche delle pubbliche fontane e fontanelle, avendo cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Art. 15
Rimozione delle erbe

L'Azienda Servizi Municipalizzati dovrà provvedere periodicamente alla rimozione delle erbe infestanti naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città, nonché, dei germogli delle piante. I cumuli di erba formati in seguito all'estirpazione, sia essa avvenuta per fatto dei privati o per opera degli incaricati del servizio, saranno rimossi tempestivamente.

Art. 16
Installazione cestini portarifiuti

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale posizionare, in accordo con l'ASM, i cestini portarifiuti, che l'Azienda Servizi Municipalizzati fornirà.

I cestini dovranno essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici.

CAPO III
SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Art. 17
Spargimento miscele antisdrucchiolevoli

Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità, il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza neviccate, il **Servizio Tecnico Comunale** deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

Art. 18
Sgombero neve

Nel caso di caduta della neve, il **Servizio Tecnico Comunale** dovrà attuare, nelle zone di competenza, non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.

Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare priorità a ponti, salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.

Art. 19
Reperibilità del personale

In caso di neviccate, tutto il personale **comunale** preposto è tenuto a rendersi sollecitamente reperibile, anche se ciò avvenga in giorni festivi o durante la notte.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 20

Requisiti per l'Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio di spazzamento e di raccolta differenziata deve essere realizzato in modo diversificato tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni
- d) dei sistemi di trattamento e recupero
- e) dei sistemi di smaltimento finale
- f) della struttura e della tipologia urbanistica del bacino di raccolta
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto, in ragione dell'evolversi dei consumi
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere

ART. 21

Organizzazione e sistemi di raccolta e smaltimento delle frazioni recuperabili dei RSU

Per l'attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei RSU vengono definiti, per ogni singola frazione recuperabile i seguenti metodi di raccolta e smaltimento:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	METODO DI RACCOLTA	METODO DI SMALTIMENTO
FRAZIONE VERDE (potature e sfalci d'erba)	Minicomposter	compostaggio domestico
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	impianti di compostaggio autorizzati
	conferimento da parte dei cittadini presso punti di raccolta nella città	impianti di compostaggio autorizzati
FRAZIONE UMIDA	Minicomposter	impianti di compostaggio domestico
	ritiro della frazione presso le utenze – Porta a porta	impianti di compostaggio
FRAZIONE SECCA	ritiro della frazione presso le utenze – Porta a porta	conferimento all'impianto di trattamento
CARTA	porta a porta	conferimento in cartiera
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	conferimento in cartiera
VETRO	porta a porta	conferimento in vetreria
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	conferimento in vetreria
VETRO INGOMBRANTE	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	conferimento in vetreria
LATTINE	porta a porta	conferimento in fonderia
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	conferimento in fonderia
PLASTICA	porta a porta	conferimento centro Corepla
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	conferimento centro Corepla
PILE ESAUSTE	Contenitori stradali e c/o rivenditori	centri di trattamento
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento
FARMACI	contenitori c/o farmacie e ASL	centri di trattamento
	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento

T e/o F	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento
TUBI CATODICI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento
COMPONENTISTICA ELETTRONICA	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento
FRIGORIFERI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	centri di trattamento
POLISTIROLO	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Recuperatore
MATERIALI FERROSI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Recuperatore
CARTUCCE DEL TONER	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Recuperatore
LAMPADE A VAPORI TOSSICI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Centri di trattamento
INERTI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Centri di trattamento/smaltimento per inerti
INGOMBRANTI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Centri di recupero e/o smaltimento
OLI MINERALI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	Recuperatori, consorzio obbligatorio oli esausti
OLI VEGETALI	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	consorzio obbligatorio oli vegetali
RACCOLTA ABITI E INDUMENTI USATI	Conferimento c/o contenitori stradali	conferimento c/o Società di beneficenza
BATTERIE AL PIOMBO	conferimento da parte dei cittadini presso la piattaforma comunale	consorzio obbligatorio batterie esauste

ART. 22

Raccolta differenziata e smaltimento della frazione umida dei RSU.

Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 22/97 deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

1 - Smaltimento della frazione umida domestica e della frazione verde in minicomposter

Nelle zone in cui le abitazioni sono dotate di orto o di giardino, lo smaltimento della frazione umida viene effettuato tramite minicomposter familiari. I minicomposter vengono installati a cura dell'ASM la quale provvede anche alla istruzione degli utenti ed alla periodica sorveglianza del loro corretto utilizzo.

2 - Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione verde nelle zone non dotate di minicomposter

- a) Presso le abitazioni che non sono dotate di minicomposter e presso le utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, la raccolta è effettuata dall'A.S.M. di Codogno secondo modalità, che garantiscano il raggiungimento di un buon livello qualitativo e la maggiore riduzione possibile di inconvenienti quali il deposito di rifiuti per lungo tempo sui marciapiedi.
- b) L'erba tagliata proveniente da utenze domestiche, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme o le piazzole per la raccolta differenziata o direttamente presso i contenitori presenti nel territorio comunale.
- c) Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti mediante sacchi, la frazione umida degli RSU dovrà essere conferita nei giorni e orari stabiliti dall'A.S.M. tramite sacchi in Mater-Bi.

ART.23

Raccolta differenziata e smaltimento della frazione secca dei RSU.

1 - Raccolta differenziata della frazione secca

I rifiuti appartenenti alla frazione secca, saranno raccolti porta a porta dall'A.S.M. di Codogno secondo modalità che garantiscano il raggiungimento di un buon livello qualitativo e la maggiore riduzione possibile di inconvenienti quali il deposito di rifiuti per lungo tempo sui marciapiedi.

2 - Norme per il conferimento dei rifiuti mediante sacchi

- a. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:
 - i sacchi devono essere conferiti in modo da rimaner il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
 - il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta cercando di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
 - per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e acuminati prima dell' introduzione nei sacchetti.
- b. Il conferimento deve avvenire in sacchi trasparenti.
- c. la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'A.S.M.; i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

ART. 24

Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1 - E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2 - I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

3 - I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- a) - le batterie o accumulatori presso le piattaforme o piazzole per la raccolta differenziata o presso i punti di rivendita;
- b) - le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi contenitori posti sulla sede stradale;
- c) - i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie, l'ospedale, la Casa di riposo e simili;

4 - Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme o piazzole per la raccolta differenziata.

5 - I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 120 lt. ed essere contrassegnati da colore grigio scuro.

6 - I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzabili devono essere contrassegnati da una croce bianca.

7 - I rifiuti pericolosi di cui all' Art. 7 c. 4 del D. Lgs. 22/97 non compresi nelle tipologie di cui al comma 3, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piattaforme o piazzole per la raccolta differenziata in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

8 - I rifiuti pericolosi costituiti da "toner", sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma o piazzola per la raccolta differenziata se dotate di appositi contenitori.

ART.25

Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti ingombranti

1 - La raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a - di norma, conferimento effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme o piazzole per la raccolta differenziata all'uopo attrezzate;
- b - conferimento presso il rivenditore.

2 - E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

ART. 26

Raccolta differenziata del vetro, lattine di alluminio, carta, plastica, polistirolo, frigoriferi e componenti elettronici

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all' ALLEGATO A del D.Lgs. 22/97, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a - raccolta a domicilio, secondo modalità e tempi prefissati dall' A.S.M. (prelievo porta a porta), per carta e cartone, vetro, contenitori in plastica e metallo, secondo modalità che garantiscano il raggiungimento di un buon livello qualitativo e la maggiore riduzione possibile di inconvenienti quali il deposito di rifiuti per lungo tempo sui marciapiedi.

b - Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso dell'A.S.M., ad Enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla Legge 11/08/91 n. 266 e s.m.i.

c - Il conferimento di elettrodomestici di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme o piazzole per la raccolta differenziata.

ART. 27

Rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizio

1 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori o con Consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

I soggetti che intendono avvalersi per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani di convenzioni o contratti con Consorzi o riciclatori diversi devono darne comunicazione all'ASM.

2 - Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma o piazzola per la raccolta differenziata, oppure a Ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3 - I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, devono essere dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

4 - Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, quando incompatibili con il sistema di raccolta e con il ciclo tecnologico degli impianti attualmente in essere nel bacino della provincia di Lodi

5 - L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti, per qualsiasi quantità, hanno le seguenti caratteristiche:

a) appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18,c. 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni (v. Allegato 1).

b) non vi sia una pezzatura tale da comportare un utilizzo scorretto dei contenitori per la raccolta rifiuti o possano causare particolari inconvenienti alle normali operazioni di raccolta, in tal caso, pur dichiarando l'assimilazione dei rifiuti agli urbani, l'utente dovrà provvedere al trasporto dei propri rifiuti alla piazzola/piattaforma ecologica ovvero stipulare apposite convenzioni con le modalità previste dal comma 1 secondo capoverso del presente articolo.

Alle superfici ove si formano dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di Legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto, anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative del gestore.

L'eventuale sottoscrizione, o il mantenimento in essere, di contratti per lo smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani non comporta eventuali riduzioni tariffarie se non quelle previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata le aziende commerciali, artigianali e di servizio possono usufruire del servizio del Gestore della raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani per l'avvio a recupero dei propri rifiuti.

Nel caso in cui le procedure di cui sopra diano luogo alla classificazione dei rifiuti come speciali non assimilati, alle diverse fasi del loro smaltimento, dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese autorizzati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte e datate, dovranno essere tempestivamente inoltrate al Gestore del Servizio.

Le date di inoltro delle convenzioni ed il resto della documentazione all'uopo richiesta, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tariffa rifiuti delle superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati.

In relazione alla data di scadenza del contratto è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita delle riduzioni applicate.

Art. 28 **Periodicità ed orario del servizio**

Il Servizio di raccolta viene svolto secondo tempi e le modalità stabilite dall'Azienda Servizi Municipalizzati in accordo col Comune.

La popolazione sarà avvisata circa i giorni e gli orari in cui viene effettuato il ritiro dei rifiuti, mediante un calendario sponsorizzato e distribuito dall'ASM.

Inoltre l'ASM provvederà a comunicare tempestivamente a tutti gli utenti la variazione di giorni e orari.

Art. 29 **Raccolta dei rifiuti**

I rifiuti indicati al punto 1 dell'art. 6 devono essere raccolti, conservati ed esposti a cura degli utenti in modo idoneo:

- la plastica, schiacciata o ripiegata il più possibile al fine di ridurre il volume, in sacchi trasparenti;
- la carta, schiacciata o ripiegata il più possibile al fine di ridurre il volume, in scatole o sacchetti di

- carta;
- il secco in sacchi e borsine di plastica semi- trasparenti;
- la frazione umida in sacchetti biodegradabili contenuti in contenitori rigidi di plastica o alluminio per evitare percolamento sul marciapiede;
- il vetro e lattine schiacciate in contenitori rigidi di plastica o alluminio per evitare percolamento sul marciapiede;

I suddetti sacchi e/o recipienti di raccolta devono essere posti, a cura degli utenti, a livello stradale vicino al proprio ingresso/ numero civico di domicilio, nelle ore immediatamente precedenti l'abituale orario di ritiro o comunque non prima della sera precedente.

Per livello stradale si intende la quota del piano di ingresso alla proprietà privata al confine con la via pubblica o ad uso pubblico purché questa sia percorribile con veicoli a motore.

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 6 dovranno essere conferiti dagli utenti, con propri mezzi, presso la piazzola Ecologica di Via della Fornace.

Il rifiuto potenzialmente contundente (esempio: siringhe, lame di coltello, oggetti taglienti quali cocci di vetro, porcellana ecc...) dovrà essere protetto al fine di evitare danni a terzi e agli operatori ecologici.

L'inosservanza di tali disposizioni comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative .

Art. 30

Divieto agli operatori di accedere nelle abitazioni

E' vietato agli operatori di entrare nelle proprietà private (es. abitazioni, attività commerciali, artigianali, ecc.) da cui provengono i rifiuti.

L'Azienda Servizi Municipalizzati non assume responsabilità di alcun genere, nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo, beninteso, l'esercizio della podestà disciplinare nei confronti del personale dipendente dall'Azienda Servizi Municipalizzati.

Art. 31

Edifici dotati di canne di caduta

L'obbligo del trasporto dei sacchi al piano strada sussiste anche per gli utenti che occupano locali in fabbricati dotati di canne di caduta costruite con i criteri prescritti ed aventi lo scarico all'altezza del piano stradale, oppure a livello inferiore accessibile dall'esterno a mezzo di rampa carraia. L'apertura terminale delle canne di caduta deve immettere di uno o più sacchi raccoglitori con accorgimenti tali da evitare la dispersione dei rifiuti.

Tali canne debbono essere periodicamente pulite e disinfettate a cura e spese del proprietario dell'edificio. Ove a ciò non si provveda periodicamente, ovvero nel caso di irregolare funzionamento di esse, il competente organo sanitario può disporre la chiusura od il non uso delle canne stesse.

In tal caso, gli inquilini debbono osservare le prescrizioni del precedente articolo 19.

Art. 32

Centri di raccolta dei rifiuti

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre in determinate aree, idonei contenitori nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a versare i rifiuti contenuti nei recipienti portatili di raccolta, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi.

In tal caso, il Gestore del servizio provvede, con idonei mezzi, alla raccolta di detti rifiuti.

Art. 33

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti interni dalle varie zone di raccolta al punto di conferimento dovrà effettuarsi con speciali veicoli muniti di attrezzatura compattante costruiti in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori.

Il veicolo, nell'ambito della zona in cui opera, deve effettuare un certo numero di fermate, in punti intermedi e di facile accesso per gli operatori, in modo da ridurre al minimo i percorsi di questi.

I punti di sosta, fissati dalla direzione dell'Azienda Servizi Municipalizzati, devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio per la circolazione stradale.

Una volta completato il caricamento, il veicolo deve essere portato al punto di conferimento, avendo cura, di effettuare, nel minor tempo possibile, il percorso di andata e ritorno prescritto dalla direzione del servizio. I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune di Codogno per agevolare il servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, accesso a zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila etc.).

Art. 34 **Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto**

I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi statali e regionali.

Art. 35 **Trasporto al luogo di conferimento**

I rifiuti raccolti vengono trasportati presso i centri autorizzati di raccolta secondo le prescrizioni Provinciali. E' assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti raccolti in posti o centri non autorizzati.

Art. 36 **Interventi di emergenza e ripristino ambientale**

Chiunque causi lo sversamento su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, di sostanze o materiali di qualsiasi natura, deve immediatamente provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento di quanto sversato nel rispetto della normativa vigente.

In caso di inadempienza a quanto indicato, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, previa fissazione di un termine per provvedere, dispone con ordinanza, in danno dei soggetti obbligati:

- lo sgombero e smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente, dei depositi e scarichi incontrollati di rifiuti e materiali giacenti su aree pubbliche o private;
- l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.

Entro i termini fissati nell'ordinanza prevista dal precedente comma, i soggetti obbligati devono inviare al Comune una dichiarazione che attesti:

- in quale modo i rifiuti e materiali sgomberati sono stati smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
- le quantità dei rifiuti e materiali smaltiti o recuperati.

La documentazione comprovante quanto dichiarato al Comune deve essere conservata per eventuali controlli, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 37 **Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica**

Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale, il Sindaco può ordinare od autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni, informandone tempestivamente gli Organi competenti secondo le norme vigenti.

TITOLO III

DIVIETI E PRESCRIZIONI

CAPO I

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 38

Divieto di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti , nonché nelle acque pubbliche e private.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 39

Obbligo di tenere puliti aree non edificate

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia l'uso e la destinazione delle aree stesse, devono conservarle costantemente libere da impaludamenti e inquinamenti.

A tale scopo, essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, si provvederà a norma del precedente articolo.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

CAPO I

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Art. 40

Obblighi dei produttori dei rifiuti pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente od attraverso imprese ed enti autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 22/97 o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

I produttori o le Aziende specializzate che provvedano allo smaltimento dei rifiuti pericolosi devono organizzarsi in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli.

Comunque lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire con modalità, criteri e sistemi diversi da quelli osservati per i rifiuti urbani.

Art. 41

Rifiuti provenienti da Ospedali e Case di cura

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli e comunque nel rispetto delle norme previste dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e s.m.i.

Art. 42

Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di Legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli art. 927-929 del Codice Civile, nonché quelli acquistati per occupazione degli stessi organi in base all'art. 923 del Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Art. 43

Centro di raccolta gestito da privati

A centro di raccolta dovrà adibirsi l'area scelta dagli Organi competenti che ne stabiliranno anche la superficie massima ed il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

L'apposita autorizzazione Provinciale al privato gestore del centro stabilirà i limiti massimi della superficie e le quantità di materiale complessivamente accumulabile.

Art. 44

Responsabilità dei produttori dei rifiuti

I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

- obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;

- obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale deposito temporaneo in Azienda;
- verifica della destinazione dei rifiuti.

Comunque responsabile del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, è, e rimane il produttore fatto salvo quanto indicato dall'art. 10 del D. Lgs. 22/97.

CAPO II

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 45

Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi i produttori o le imprese specializzate devono comunque provvedere a mezzo di impianti specializzati per il trattamento di tali rifiuti.

Dovranno comunque osservarsi le regole e i criteri dettati in proposito dai competenti organi.

Art. 46

Autorizzazione per lo smaltimento

Ogni fase (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo) dello smaltimento dei rifiuti pericolosi è subordinata, al possesso delle autorizzazioni previste dal D. Lgs. 22/97.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Riciclo dei materiali e produzione di energia

Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei rifiuti ai fini economici e produttivi.

All'uopo saranno promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia, in conformità ai criteri dettati dallo Stato e dalla Regione, ai sensi del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Art. 48

Autorizzazione per la gestione di discariche

E' vietata l'apertura e l'esercizio di discariche non autorizzate.

I produttori:

1) dei rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani,

2) dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di messa fuori uso di macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete,

3) dei rifiuti costituiti dai residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti; nonché le imprese e gli enti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi

Nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Art. 49

Informazioni all'Amministrazione Comunale

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, nei tempi e modi fissati dal Comune, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 50

Osservanza delle norme

Oltre le disposizioni del presente Regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vanno osservate le norme emanate dalla Provincia e dalla Regione in attuazione del D. Lgs. 22/97 e s.m.i..

Art. 51

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni legislative, le norme dei regolamenti di igiene-sanità e di polizia locale.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 52

Vigilanza

1 - La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di separazione e conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

2 - Alla Provincia, territorialmente competente, spetta l'esercizio delle attività di controllo nonché di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

3 - Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall' Articolo 20 comma c del D. Lgs. 22/97, i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione qualitativa e quantitativa da parte della Provincia territorialmente competente.

ART. 53

Sanzioni

1 - In caso di non ottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto oggetto della raccolta differenziata e qualora non venissero rispettate le modalità, i giorni e gli orari di deposito si applica la sanzione amministrativa **a partire da €. 100,00 a €. 600,00.**

2 - L'irrogazione della sanzione di cui al primo comma compete al Comune.

Art. 54

Violazione delle norme regolamentari - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 50, 51 e 51 bis del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Alle attività di accertamento od irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 55

Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni

Il titolare dello stabilimento, impianto od impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo o non trasmette agli Enti di cui all'art. 11 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. la comunicazione prevista all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 22/97 è punito con le sanzioni previste dall'art. 52 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 56

Sanzioni per l'inottemperanza alle Ordinanze contingibili ed urgenti

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applicano le pene e l'ammenda previste dal comma 2 dell'art. 50 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Art. 57

Violazione delle disposizioni del D. Lgs. 22/97

Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 50, 51, 51 bis, 52, 53, 53 bis, 54, 55 e 55 bis del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Art. 58

Abrogazione

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Regolamento.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti urbani ordinari, come previsti all'art. 7 - comma 2 - lett. a e b del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche o termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e/o demolizione" con limitazione di conferimento max 30 kg annuo pro-capite esclusivamente per utenze domestiche - Vietando il conferimento del suddetto alle utenze commerciali artigianali industriali e alle imprese edili.
- **Le attività commerciali e artigianali possono conferire presso il centro di raccolta comunale di via della fornace max. 30 kg. giorno di rifiuti assimilati agli urbani.**